

N. 00266/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00193/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 193 del 2010 proposto da [omissis], in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore [omissis], rappresentati e difesi dall'avv. Cristian Grazioli ed elettivamente domiciliati in Parma, b.go Tommasini n. 20, presso lo studio dell'avv. Giulia Galloni;

contro

*ex lege*; il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto Comprensivo di Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado statale di [omissis], in persona dei rappresentanti legali p.t., difesi e rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria

per l'annullamento

degli atti che incidono sulla carriera scolastica dell'alunna [omissis], negandole – all'esito degli scrutini dell'a.s. 2009/2010 della classe 1<sup>^</sup> D della Scuola secondaria di primo grado statale dell'Istituto Comprensivo di [omissis] – l'ammissione alla frequenza della classe seconda del medesimo corso di studi secondario di primo grado, e così, in particolare:

- del giudizio e/o della valutazione di mancata ammissione di [omissis] alla frequenza della classe successiva, formulato in data 1<sup>o</sup> giugno 2010 dal Consiglio della classe 1<sup>^</sup> D della Scuola secondaria di primo grado statale dell'Istituto Comprensivo di [omissis];
- delle singole valutazioni finali espresse dal Consiglio di Classe 1<sup>^</sup> D della Scuola secondaria di primo grado statale dell'Istituto Comprensivo di [omissis] nel corso della riunione del 1<sup>o</sup> giugno 2010, nella parte in cui hanno attribuito ad [omissis] il voto "cinque" senza alcun argomento motivazionale;
- dell'attestato di non ammissione alla classe successiva, contenuto del documento di valutazione per l'a.s. 2009/2010;

di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, specie nella parte in cui non considerano congruamente la complessiva e peculiare situazione riconducibile in capo alla minore, ivi compresi, per quanto occorrer possa e comunque entro i limiti in cui possano ritenersi lesivi e di cui al ricorso: i verbali e le relazioni (iniziali e finali) del Consiglio di classe, i registri personali e le relazioni programmatiche d'inizio anno scolastico e quelle finali dei singoli insegnanti, la scheda restituente "Piano Didattico Personalizzato" del 1<sup>o</sup> ottobre 2009 e, per quanto occorrer possa e nei limiti in cui possa ritenersi lesiva, la nota a firma del Dirigente Scolastico dell'I.C. di Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado statale di [omissis] prot n. 4134 A/44 del 1<sup>o</sup> settembre 2009, i rapporti disciplinari comminati alla minore, e comunque e in ogni

caso gli atti endoprocedimentali, i pareri, le proposte, le valutazioni, i criteri di giudizio e le verbalizzazioni che abbiano portato al predetto esito negativo;

.....per il conseguimento.....in capo all'alunna [omissis], dell'ammissione alla frequenza del secondo anno del corso di studi secondario di primo grado dell'Istituto Comprensivo di [omissis].

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Istituto Comprensivo di Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado statale di [omissis];

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 13 luglio 2011 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

All'esito dell'anno scolastico 2009/2010 la minore [omissis], iscritta alla classe 1<sup>a</sup> D della Scuola secondaria di primo grado statale dell'Istituto Comprensivo di [omissis], non veniva ammessa alla classe superiore.

Avverso le relative determinazioni hanno proposto impugnativa i ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore. Censurano sotto più profili l'azione dell'Amministrazione scolastica, al fine di vedere conseguita la promozione della figlia al secondo anno del corso di studi frequentato.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto Comprensivo di Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado statale di [omissis], a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

L'istanza cautelare dei ricorrenti veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2010 (ord. n. 171/2010) attraverso l'ammissione dell'alunna, con riserva, alla seconda classe del corso di studi.

All'udienza del 13 luglio 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il Collegio valuta decisivo, ai fini della risoluzione della lite, il rilievo che l'alunna in questione è stata *medio tempore* ammessa alla terza classe del corso di studi presso la Scuola secondaria di primo grado statale dell'Istituto Comprensivo di [omissis] (v. attestato esibito dal difensore dei ricorrenti all'udienza di trattazione della causa). Come è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza, la promozione conseguita dall'alunno ammesso alla classe successiva con riserva da parte del giudice amministrativo (in sede cautelare) assorbe il giudizio negativo in precedenza espresso dal Consiglio di classe e determina di conseguenza l'improcedibilità del ricorso avverso l'originario diniego di ammissione, presupponendo la promozione alla classe superiore una valutazione positiva dell'allievo che si fonda su di un programma più ampio di quello svolto nella classe inferiore, onde il giudizio favorevole integra una circostanza esterna e sopravvenuta, capace di assorbire gli effetti di quella precedente (non ammissione), perché pienamente soddisfattiva dell'interesse sostanziale fatto valere e insuscettibile di automatica caducazione a seguito

dell'eventuale ripristino del giudizio di non ammissione oggetto di iniziale impugnativa (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005 n. 438; Sez. VI, 5 marzo 2002 n. 1312).

Di qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Alla luce della "soccombenza virtuale" dell'Amministrazione scolastica, vanno poste a suo carico le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2011, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Italo Caso, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)